

Copia

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCCELLI)
C.F e P. IVA 00328710025



UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 80 del 20/10/2025

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE – R.D.O. MEPA acquistinrete pa N. 5673914/2025 – INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO TECNOFLAM S.R.L. CORRENTE IN VALDILANA, FRAZIONE MOLINO 1, PER INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO A CIPPATO DANNEGGIATO DA FENOMENO ELETTRICO NEL MESE DI MAGGIO 2025 - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 S.M.I. (contratto sostituito con ordine R.D.O. su acquistinrete pa) – CODICE CUP: C92C25000100004 - CODICE CIG: B8ABE634D6

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01 dicembre 2004, con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, nonché Decreto Sindacale n. 01/2013 s.m.i.;

DATO ATTO

- che il sottoscritto Responsabile del Servizio e RUP del procedimento di che trattasi non si trova in una situazione di conflitto di interessi come da dichiarazione di seguito :

Il sottoscritto RASINO Geom. Giovanni, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 22 luglio 1971, in qualità di R.U.P. della procedura di cui in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., - consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ed edotto delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. sopra citato – quanto segue:

- 1) Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del comma 2 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 nonché del vigente Codice di Comportamento del **Comune di Valduggia** a cui si rimanda;
- 2) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive allo svolgimento della funzione sopra descritta e assegnata dall'Ente;
- 3) Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero in una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne immediata notizia al Dirigente di riferimento e all'Amministrazione Comunale, astenendosi quindi dalla funzione assegnata.

SI DA' ATTO CHE I DATI SOPRA RIPORTATI SONO ACQUISITI ESCLUSIVAMENTE AL FINE DELLA PREVENZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI E SARANNO TRATTATI SOLO PER TALE SCOPO. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI

PREMESSO che questo Comune con deliberazione C.C. n. 21 del 26 ottobre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento di Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;

PREMESSO che questo Comune con deliberazione C.C. n. 35 del 20 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P 2022/2024) s.m.i., confermatonell'ambito del P.I.A.O., approvato con delibera GC n. 7 del 19/01/23 s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”;
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

DATO ATTO CHE

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 “l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 “l'affidamento diretto dei lavori fino all'importo di Euro 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 “Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro”;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari “perassicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;

PREMESSO che presso l'area in Via Imbrico, in adiacenza al parco pubblico comunale, risulta installata n. 1 caldaia a cippato con le seguenti caratteristiche:

– Caldaia MAWERA mod. A/6871 Hard, potenza termica nominale 550 KW, potenza termica a focolare 630 KW, tipo alimentazione caldaia: coclea; caratteristiche del materiale da utilizzare: materiale vegetale prodotto da interventi selviculturali, da manutenzione forestale e da potatura, materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, chips, refili di legno e tondelli di legno vergine proveniente da segheria, a servizio della Scuola Materna, Scuola Media, Salone polivalente comunale, Bocciodromo, circolo e alloggio del custode, oltre che ampliata la rete a servizio di altri immobili come da atti a cui si rimanda;

VISTI i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 08 aprile 2016 laddove è stato disposto ai sensi di Legge D.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. l'avvio di procedura aperta, per il tramite della Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Montani, ai fini dell'affidamento della concessione del servizio gestione calore degli immobili comunali allacciati alla caldaia de quo e secondo quanto di seguito:
- Gara d'appalto a **PROCEDURA APERTA** per la gestione del servizio di che trattasi e **per n. 10 anni**, ovvero **a partire dalla stagione invernale 2016/2017 e fino alla stagione invernale 2025/2026**, tenendo conto delle seguenti condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale:
 - Importo complessivo presunto del servizio: 480.000,00 + IVA (10%) per complessivi Euro 528.000,00;
 - l'appalto dovrà essere aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di Legge;
 - la volumetria complessiva degli edifici da riscaldare è pari a complessivi mc. 9.442,00 come da prospetto sottostante:

Scuole medie	volume riscaldato: 2.500 metri cubi.
Scuola materna	volume riscaldato: 2.100 metri cubi
Salone polivalente	volume riscaldato: 1.600 metri cubi
Bocciodromo e Circolo mc. 200)	volume riscaldato: 3.242 metri cubi (di cui alloggio custode

- il costo del servizio viene quantificato su una base annua di MWH 400 - per il relativo costo stabilito in Euro 120,00 (oltre IVA 10%) che comprende sia la quota di manutenzione ordinaria che la quota di manutenzione straordinaria - , per un ammontare annuo presunto di Euro 48.000,00 oltre ad IVA 10% ed al lordo di eventuali agevolazioni fiscali;

- il costo della manodopera viene fissato nel 20% del costo a MWH (24 Euro) mentre il costo della sicurezza è stabilito in Euro 1,20 del costo fissato a MWH di Euro 120,00, importi non soggetti a ribasso d'asta come da prospetto sottostante:

COSTO A MWH Euro 120,00, di cui Euro 94,80 soggetto a ribasso d'asta, Euro 1,20 quale quota sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, Euro 24,00 quale quota manodopera non soggetta a ribasso d'asta;

TENUTO CONTO, tra l'altro, che con la citata Deliberazione di Giunta Comunale si approvavano i seguenti documenti:

- Bando a procedura aperta per servizio di che trattasi e compresa tutta la modulistica per la partecipazione alla gara d'appalto;
- Capitolato Speciale di Servizio;
- DUVRI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la nota di prot. gen. n. 1652 del 08 aprile 2016 con cui gli atti venivano inoltrati alla Centrale di Committenza e per il seguito di competenza;

VISTA la Determinazione n. 115 del 14 giugno 2016 laddove la Centrale di Committenza approvava il Bando di gara con relativi allegati per l'avvio di procedura aperta per conto del Comune di Valduggia per l'affidamento in concessione del Servizio energia a megawattora con la Fornitura di calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento agli edifici allacciati alla caldaia comunale, ovvero Scuola Materna, Scuola Media, Bocciodromo e circolo con alloggio comunale;

PRESO ATTO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2016 nonché all'Albo Pretorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e sul sito del Comune di Valduggia;

VISTI i seguenti atti:

- Determinazione n. 175 del 29 agosto 2016 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con cui si è provveduto ad **aggiudicare provvisoriamente** il servizio in concessione alla A.T.I. composta dalle seguenti Ditte:
 - **TECNO VERDE s.r.l.** corrente in Varallo Sesia, Frazione Roccapietra, Via Al Sesia s.n.c. - partita IVA 01828460020 (CAPOGRUPPO-MANDATARIA);
 - **TECNOFLAM s.r.l.** corrente in Trivero (ora Valdilana), Frazione Molino 1 – partita IVA 02033750023 (MANDANTE);
e laddove l'AT.I. ha presentato un ribasso percentuale pari all'1,30 % sull'importo a base di gara (gara mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) soggetto a ribasso d'asta ovvero Euro 94,80/MW, quindi per un importo netto di Euro 93,5676/MWh oltre ad Euro 1,20 quale quota sicurezza ed Euro 24,00 quale quota manodopera non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo netto di **Euro 118,7676/MWh** oltre ad IVA 10%;
- Determinazione n. 238 del 09 novembre 2016 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con cui si è provveduto ad **aggiudicare definitivamente** e sotto condizione di revoca in caso di mancato rilascio della certificazione Antimafia della Ditta TECNO VERDE s.r.l., il servizio alla A.T.I. di cui sopra e per un importo di Euro 118,7676/MWH che conduce al **seguente importo contrattuale**:
 - Euro 118,7676 * 400 MW/H * 10 anni = **Euro 475.070,40** oltre ad IVA 10% (per complessivi Euro 522.577,44);

- Contratto sottoscritto tra le parti in atti, in data 09 giugno 2071 rep. n. 1641, per quanto argomentato ed a cui si rimanda;

PREMESSO che sono state rilevate delle criticità presso l'impianto a cippato in questione, danneggiato da fenomeno elettrico nel mese di maggio 2025 (come risulta dalla denuncia di sinistro aperta presso la compagnia assicuratrice), che ha arrecato gravi danni a parti dell'impianto e come risulta dall'estratto di seguito riportato:

1. Elenco opere.

- Sostituzione del display PLC della caldaia a cippato, con programma di funzionamento;
- Sostituzione del contatore di energia termica prodotta dalla centrale termica;
- Sostituzione del modem GSM per gestione remota della centrale termica;
- Sostituzione delle centraline elettroniche di gestione dell'automatismo di scambio di funzionamento tra la caldaia a cippato e quella di emergenza a gas metano;
- Collegamenti elettrici e prove di funzionamento.

ACCERTATO pertanto che occorre intervenire tempestivamente per le seguenti ragioni, fermo restando che si procederà per quanto possibile al recupero della spesa sostenuta attraverso la richiesta di risarcimento per il tramite della polizza assicurativa in corso e come da documentazione in atti:

- Evitare rischi di sicurezza dell'impianto con possibili gravi conseguenze;
- Evitare rotture delle strutture che potrebbero bloccare l'impianto con tutte le conseguenze del caso;
- Evitare la chiusura dell'impianto che non consentirebbe più l'erogazione del servizio riscaldamento e acqua calda;

VISTO il preventivo/offerta acquisito attraverso R.D.O. del portale MEPA n. 5673914/2025 - acquistato in diretta - direttamente con la **TECNOFLAM s.r.l.** per le motivazioni in premessa ed in relazione al contratto in corso tra le parti e che entro la scadenza fissata dal sistema (MEPA) ha confermato un importo scontato di Euro 10.830,00 oltre ad IVA 22% (preventivi in atti in data 22 maggio 2025 prot. Gen. N. 2982);

DATO ATTO che trattasi di importo SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore ad Euro 140.000,00 e pertanto è possibile procedere con AFFIDO DIRETTO e giusto i disposti di cui al D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 Lett. B);

VERIFICATO:

- Che l'operatore economico **TECNOFLAM s.r.l.** per quanto è stato accertato, risulta in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, così come da documentazione e dichiarazioni in atti ovvero:
- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) sottoscritto dalla TECNOFLAM s.r.l.;
- Modulo tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dalla TECNOFLAM s.r.l.;
- Patto di integrità sottoscritto;
- DURC verificato a sistema INPS/INAIL, REGOLARE, rilasciato in data **03 ottobre 2025** ed avente validità fino al giorno **31 gennaio 2026**;

DATO ATTO, che in relazione al rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici e per quanto qui più rileva, giusto i disposto di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., fermo restando che trattasi di affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 140.000,00, l'affidamento all'operatore economico **TECNOFLAM s.r.l.**, nell'ambito del contratto fornitura calore in essere tra le parti e di cui alle premesse, trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:

- Assenza di alternative al momento, tenuto conto dell'urgenza di affidare le opere al Gestore dell'impianto de quo che risulta essere a perfetta conoscenza delle problematiche in corso e che comunque a prescindere si è attivato costantemente per escludere rischi di danni all'impianto e ha in corso di adozione tutte le procedure del caso al fine di garantire il servizio;
- TECNOFLAM s.r.l. si è impegnata ad eseguire le opere il prima possibile, trattandosi di opere urgenti, nel rigoroso rispetto delle disposizioni finanche impartite dall'Ente;
- L'operatore economico **TECNOFLAM s.r.l.** ha sempre eseguito correttamente precedenti contratti nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente ed inoltre, nell'ambito del contratto fornitura calore in corso, non sono mai state riscontrate criticità e/o problematiche a carico dell'operatore economico incaricato;

RICHIAMATO inoltre quanto previsto dall'art. 52 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in relazione agli affidamenti di importo inferiore ad **Euro 40.000,00**, ovvero che:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

DATO ATTO pertanto, per quanto al punto precedente, che in relazione alle verifiche a valere sull'operatore economico selezionato si provvederà successivamente secondo i Regolamenti dell'Ente;

PRESO ATTO che il codice **CUP** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di trattasi risulta essere **C92C25000100004**;

PRESO ATTO che il codice **CIG** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio BDAP dell'incarico per il servizio di che trattasi risulta essere **B8ABE634D6**;

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

- **Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché come sostituito dal D.lgs. n. 36/2023 S.M.I. art. 18 comma 1) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:**
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- Che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Licità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:
 - "Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in

*relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori**. In ogni caso l'Ente, **Comune di Valduggia**, accettando il presente incarico, dichiara esplicitamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del **Fornitore/Esecutore**, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori** ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.*

*I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, **licità** e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

*Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:*

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e sgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici,

DETERMINA

1) Di incaricare - **per le motivazioni espresse in premessa** – per il tramite di **AFFIDAMENTO DIRETTO (R.D.O. MEPA n. 5673914/2025)** giusto i disposti di cui all'art. 50 comma 1 lett. B) D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. l'operatore economico **TECNOFLAM s.r.l.** corrente in Valdilana, Frazione Molino 1, per l'esecuzione degli **INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO A CIPPATO DANNEGGIATO DA FENOMENO ELETTRICO NEL MESE DI MAGGIO 2025** - **AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 S.M.I.** (contratto sostituito con ordine R.D.O. su acquistinrete pa) – CODICE CUP: C92C25000100004 - CODICE CIG: B8ABE634D6 (contratto sostituito con ordine R.D.O. su acquistinrete pa) -, per un importo netto di aggiudicazione Euro 10.830,00 oltre ad IVA 22% (Euro 2.382,60), complessivi Euro 13.212,60;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 13.212,60 (IVA 22% compresa che incide per Euro 2.382,60)**, trova imputazione nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.09.001 della Missione 08, Programma 01 del Bilancio di previsione 2025 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 in conto competenza, **ex 6130/8/1**;

3) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, monitoraggio BDAP e SIMOG, il codice CUP dell'intervento risulta essere **C92C25000100004** e codice **CIG** di che trattasi risulta essere **B8ABE634D6** da comunicare all'operatore economico **TECNOFLAM s.r.l.**;

4) Di prendere atto di quanto contenuto negli artt.. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, **che l'operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari come da documentazione in atti ovvero Dichiariazione**

Sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 -"Tracciabilità dei flussi finanziari", restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da intendersi nullo ai sensi e per gli effetti di Legge;

- 5) Di inviare copia della presente all'operatore economico incaricato TECNOFLAM s.r.l., dando atto nel contempo che si provvederà ad eseguire, *ex post*, le verifiche a valere sul tecnico affidatario ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.lgs. n. 36/2023;
- 6) Di prendere atto del D.U.R.C. dell'operatore economico in atti di questo Ente, REGOLARE ai sensi di Legge;
- 7) Di dare atto infine che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe;
- 8) Si ritiene sufficiente ed idoneo formalizzare il contratto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'art 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 S.M.I., (sostituibile con la lettera contratto a sistema MEPA rif. RDO n. 5039701/2025) e tenendo conto che trattasi di SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore ad Euro 140,000,00;
- 9) Di DARE ATTO che in relazione alla stipula contrattuale la stessa è da intendersi sostituita dal presente provvedimento con quanto restituito dal sistema MEPA e per la R.D.O. in oggetto;
- 10 **DI INVIARE COPIA DELLA PRESENTE AL BROKERS ASSICURATIVO AL FINE DI RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA ATTRAVERSO LA POLIZZA ATTIVA SUGLI IMMOBILI COMUNALI A CUI SI RIMANDA.**

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

- **Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ora D.lgs. 36/2023 art. 18 comma 1) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:**
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- Che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Licità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

"Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori. In ogni caso l'Ente, Comune di Valduggia, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore/Esecutore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

*Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:*

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e sgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTO (D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.)

Art. 122. (Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 123. (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’allegato II.14.

2. L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorso i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 124. (Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l’articolo 216, commi 2 e 3.

4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all’articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo *(0,3 per mille e l’1 per mille)* compresa tra lo **0,5 per mille e l’1,5 per mille** dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio
F.to: RASINO Geom. Giovanni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valduggia, lì 27/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Scandolera dott. Eusebio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott. Regis Milano
Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal giorno 11/11/2025 al giorno 26/11/2025 e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

Valduggia, lì 11/11/2025

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Regis Milano Michele